

Risposta n. 19/2024

OGGETTO: Servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria – Aliquota IVA applicabile

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") riferisce di operare nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e di essersi aggiudicato l'affidamento in concessione del servizio di bar-tavola fredda presso un'Università (in breve, "Ateneo", "Università" o "Concedente"), da svolgersi all'interno della medesima struttura universitaria.

L'Istante rappresenta che in base al relativo Capitolato di gara (in seguito, "Capitolato"), il servizio di bar-tavola fredda è rivolto agli studenti universitari, ai docenti, ai dipendenti dell'Ateneo, nonché agli utenti esterni e all'utenza interessata all'attività accademica, fatta salva la precedenza del personale universitario nella

fruizione dei servizi. Le modalità di erogazione della prestazione sono dettagliatamente disciplinate dalle parti, ivi inclusi i menù dei pasti e i relativi prezzi.

Per quanto riguarda le obbligazioni assunte, la Società fa presente che:

- non potrà chiedere alcuna modifica delle condizioni contrattuali se la clientela dovesse risultare inferiore a quella attesa, posto che la fruizione del servizio bar tavola-fredda da parte dell'utenza è facoltativa e dunque non prevedibile/stimabile *ex ante* da parte dell'Ateneo che non rilascia alcuna garanzia al riguardo. Dovrà inoltre sempre garantire la presenza di tutti i prodotti minimi indicati nel listino, i quali - a titolo meramente indicativo - consistono in prodotti di caffetteria (the, caffè, bevande calde e fredde in genere), bevande analcoliche, panini, tramezzini, toast, potendo proporre anche piatti freddi e piatti riscaldati (precotti e pronti per la consumazione);

- non può somministrare bevande superalcoliche;

- deve accettare i buoni pasto rilasciati al personale non docente dal Concedente.

Il Concessionario riferisce altresì che in base alle disposizioni contrattuali, in aggiunta al descritto servizio di bar-tavola fredda, può, presso la medesima struttura del Concedente:

- avviare un servizio di somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato, garantendo la fornitura di almeno tre tipologie di pasto completo caldo, fra cui uno vegetariano. Gli utenti fruiranno del servizio mediante *badge* universitario che determinerà la quota pasto a loro carico (tariffe stabilite dall'Ateneo), fatta eccezione per gli utenti con "pasto gratuito", il cui costo sarà sostenuto interamente dall'Università. Come indicato nel Capitolato, la Società provvederà alla fatturazione mensile della differenza tra la quota

pasto, già versata dallo studente, e il prezzo del pasto concordato (IVA 4 per cento compresa) mentre per i pasti gratuiti l'Ateneo verserà l'intero costo del pasto;

- svolgere ulteriori servizi, quale quello di *catering* o di preparazione rinfreschi, su richiesta dell'Ateneo a favore di soggetti esterni a esso.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Contribuente ritiene di potere applicare all'intera somministrazione di alimenti e bevande, l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento, ad eccezione della sola somministrazione pagata attraverso i buoni pasto, per i quali l'amministrazione si è già più volte espressa in merito all'applicazione dell'IVA al 10 per cento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il n. 37) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito "Decreto IVA") prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento alle *«somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni»*.

Con riferimento alle mense universitarie, la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, al punto 3.4, chiarisce che queste sono assimilate alle mense scolastiche. Può dunque ritenersi che la predetta aliquota del 4 per cento spetti anche alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all'interno delle mense universitarie, indipendentemente dal soggetto che le eroga.

Questa agevolazione ha infatti natura oggettiva e dedicata (cfr. circolare n. 207 del 16 novembre 2000, punto 2.1.3), e pertanto ai fini della sua applicazione occorre avere riguardo alla natura propria del servizio.

Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente interpello, si osserva che dai documenti allegati (in particolare il Contratto di Concessione e il Capitolato, peraltro non perfettamente coincidenti tra loro) è possibile desumere che l'Istante si obbliga a:

1. fornire un *"servizio bar tavola-fredda... secondo le modalità indicate all'interno del Capitolato. In particolare, si richiama l'art. 11 del Capitolato (...)"* rivolto a tutti;

2. avviare *"Presso la struttura in concessione, ..., oltre al servizio inerente il bar-tavola fredda, anche un servizio di somministrazione piatti caldi rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato, così come previsto dall'art. 14 del Capitolato."*, mentre

3. ha facoltà di svolgere ulteriori servizi, quale quello di *catering*, in conformità all'articolo 15 del Capitolato.

Sono dunque tre le tipologie di prestazioni di servizi previste dai citati documenti, di cui due obbligatorie (*i.e.* servizio bar-tavola fredda e servizio mensa universitaria).

Alla luce di tali pattuizioni, si ritiene che l'affidamento in concessione all'Istante del servizio di bar-tavola fredda (l'unico attualmente attivo), non presenti le caratteristiche per essere qualificato *«somministrazioni di alimenti e bevande effettuate (...), nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, (...)*» di cui al citato n. 37). Si tratta di prestazioni oggettivamente diverse: come anche sopra riportato, infatti, *"Il servizio bar tavola-fredda deve garantire l'offerta di caffetteria (the, caffè, bevande calde e*

fredde in genere), bevande analcoliche, panini, tramezzini, toast e piatti freddi" (art.11 Capitolato), mentre nel servizio di mensa *"Il Concessionario dovrà prevedere la fornitura di almeno tre tipologie di pasto completo caldo, fra cui uno vegetariano"* (art.14 Capitolato).

Al servizio di bar-tavola fredda è dunque applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, per le *«121) somministrazioni di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici (...))».*

Conclusioni diverse valgono per il servizio di mensa universitaria (non ancora attivato dal Concessionario) consistente, in base agli articoli 4 della Concessione e 14 del Capitolato, nella *"somministrazione piatti caldi **rivolto a tutti, anche agli studenti titolari di badge universitario con servizio mensa agevolato, così come previsto dall'art. 14 del Capitolato**".*

"Gli utenti fruiranno del servizio mediante badge universitario, che determinerà la quota pasto a carico dell'utente (tariffe stabilite dall'Ateneo ...) fatta eccezione per gli utenti con "pasto gratuito", il cui costo sarà sostenuto interamente dall'Università (...). La Società provvederà alla fatturazione mensile della differenza tra la quota pasto, già versata dallo studente, e il prezzo del pasto concordato (IVA 4 per cento compresa). Per i pasti gratuiti l'Ateneo verserà l'intero costo del pasto. L'Università inoltrerà mensilmente il riepilogo dei pasti, suddivisi per fascia di reddito, predisposto dalla società incaricata della rilevazione dei flussi dei pasti (...) che farà fede per la fatturazione. I pasti fatturati non in conformità all'estratto pasti non verranno riconosciuti dalla scrivente Amministrazione.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con bonifico bancario accreditando, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, l'importo sul conto corrente indicato dal Concessionario. Le eventuali spese di bonifico saranno a carico del Concessionario" (cfr. paragrafi 14.2 e 14.3 del Capitolato).

Si può dunque ritenere che questa fattispecie presenti le caratteristiche proprie di un servizio di mensa scolastica (*rectius* universitaria), con diversi menù e prezzi prestabiliti, comprensivi di bevande e di uno o più piatti, caldi o freddi, per la cui fruizione l'utente deve esibire il *badge* universitario, che diventa così lo strumento identificativo dell'avente diritto al pasto.

A supporto di questa conclusione depone anche il paragrafo 14.9 del Capitolato ai sensi del quale "*È fatto tassativo divieto al Concessionario:*

a) di mercificare il valore del pasto contenuto nella tessera elettronica con la fornitura di frutta, bevande, generi extra o derrate varie;

b) di corrispondere denaro contante a fronte di parte del valore convenzionale del pasto non utilizzato dall'utente, che rinunci eventualmente a ritirare uno o più elementi che compongono un pasto completo;

c) di utilizzare la tessera mensa rilasciata dal Concedente per scopi diversi dalle prestazioni di mensa universitaria;

d) di trasformare in denaro contante il valore del pasto contenuto nella tessera elettronica, come anche di trasferire il valore del buono pasto su altro supporto, sia esso informatico che cartaceo".

In conclusione, il servizio di mensa sopra descritto potrà beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento sia nel rapporto utente-Concessionario, sia nel rapporto Concessionario - Concedente.

Resta inteso che se l'utente effettua il pagamento con il buono pasto rilasciato dal Concedente al suo personale non docente, si applica l'aliquota IVA del 10 per cento nell'ambito del rapporto tra l'Istante e la società emittente i buoni pasto: come chiarito infatti dalla risposta n. 231 del 2022, "*...l'operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore,*

In tale evenienza, l'imposta diventa esigibile nel momento in cui la società che gestisce la mensa emette fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto, (...)".

A ogni buon fine si ricorda che le somministrazioni di "pasti" rese nei confronti di soggetti diversi dagli utenti muniti di *badge* sono da assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento perché effettuate in assenza dei presupposti di cui al n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.

**LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)**